

Incidente stradale, danno alla persona; proposta conciliativa da parte del giudice ex art. 185bis c.p.c., non accettata dalla Compagnia di assicurazione (che gestiva i sinistro per conto del FGVS) ; applicazione dell'art. 96 c.3 c.p.c. – Trasmissione della sentenza alla Corte di Conti per valutazione di eventuale danno erariale.

Con la sentenza in commento, che ha riconosciuto un indennizzo pari al limite superiore del massimale garantito dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, il giudice romano ha altresì ritenuto che la condotta processuale della compagnia di assicurazione, incaricata di gestire il sinistro (riguardante, per quanto concerne l'attore, gravissimi danni alla persona subiti come trasportato a bordo di un'automobile rubata) per conto del FGVS , integrasse in pieno i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'art. 96 III° c.p.c..

Invero con la proposta formulata ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. il giudice aveva proposto il pagamento, da parte dell'assicurazione, di una somma ben inferiore a quella riconosciuta dalla sentenza, e ciò sul presupposto che allo stato degli atti, al momento della formulazione della proposta, entrambe le parti potessero trarre vantaggio, con spirito conciliativo, dalle incertezze derivanti dalla applicabilità o meno della tutela del FGVS al caso concreto.

Il rifiuto opposto a qualsiasi trattativa da parte dell'impresa per conto del FGVS è stato ritenuto, per le ragioni illustrate in motivazione, irragionevole e frutto di una pregiudiziale indifferenza da parte dell'assicurazione per un'ipotesi conciliativa e quindi frutto di una deprecabile condotta deresponsabilizzata.

Il danno all'Erario (il FGVS amministra denaro della collettività), una volta definitiva la sentenza, sarà valutato dalla Corte dei Conti anche in termini di *chance* relativa alla possibilità di un accordo, mancato per l'atteggiamento della convenuta, più vantaggioso per il Fondo stesso rispetto a quanto pagato in dipendenza della sentenza.

Da evidenziare infine che la somma al cui pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. III° c.p.c., la compagnia è stata condannata, è da aggiungere, come per le spese di causa, a quella della sorte e prescinde all'avvenuto esaurimento del massimale a seguito dell'indennizzo riconosciuto in favore dell'attore.

Anche tali voci contribuiranno a configurare il danno erariale.

Roma 29.5.2014
R.G. 36087/11

In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE XIII°
N. RG.36087/11
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice *dott. cons. Massimo Moriconi*
nella causa tra

CAIO (avv.to)
attore

e

spa ASSICURAZIONE (.....) quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada FGVS in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.) convenuta

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 29.5.2014 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:

-1-

Il fatto è accaduto nella notte fra il 7 e l'8 febbraio 2009 quando l'attore aveva 23 anni.

CAIO, rumeno in Italia, si trovava a bordo di una potente autovettura, guidata da uno sconosciuto che andava ad infrangersi contro un palo con conseguenze disastrose per il passeggero, deceduto sul colpo, seduto davanti non alla guida (mentre il conducente fuggiva e rimaneva sconosciuto) e l'attore, trasportato sul retro, che rimaneva paraplegico.

L'auto risultava rubata.

L'attore lo dichiarava volontariamente ai carabinieri che lo interrogavano in ospedale, spiegando che conosceva a malapena il passeggero (albanese) mentre non conosceva il guidatore (anch'egli albanese), che gli aveva (il primo) proposto un passaggio per tornare a casa dalla discoteca dove CAIO era andato con amici rumeni.

Dichiarava che aveva saputo che l'auto era rubata allorché, mentre era seduto di dietro, e aveva chiesto come aprire il finestrino per fare cadere fuori la cenere della sigaretta, gli era stato risposto di gettarla per terra tanto l'auto era rubata.

Subito dopo, ricordava, c'era stato il tremendo incidente.

Il Fondo di Garanzia eccepeva che ai sensi dell'art. 283 co. I° lett. D il risarcimento è dovuto anche ai terzi trasportati purché siano *inconsapevoli della circolazione illegale*.

Nonché il presumibile non uso, visto il devastante danno alla persona, delle cinture di sicurezza.

Il giudice all'udienza del 28.10.2013 si riservava ed all'esito emetteva l'ordinanza dell'11.11.2013 con la quale formulava una proposta ai sensi dell'art.185 bis cpc.

Il contenuto dell'ordinanza è il seguente:

Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non può che essere vantaggiosa.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la riconvocazione del consulente tecnico di ufficio per avere informazioni circa la compatibilità del danno riportato da CAIO rinviando ad un eventuale prosieguo la decisione sul punto.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l. 21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Ipotesi che non si ritiene di adottare in questo caso.

Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio e verifica per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

A tale udienza le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentirne l'eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli artt.91¹ e 96 III° cpc².

P.Q.M.

¹ Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92

² Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

- *INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino all'udienza di verifica del 17.3.2014 h.9,30 ;*
- *INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza.*

Roma li 4.11.2013

Il Giudice, dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS CPC

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

ritenuto opportuno,

considerato che l'attore, trasportato su un'autovettura risultata rubata, ha riportato gravissimi danni invalidanti al 90 % (comportanti fra l'altro completa paraplegia);

preso atto che, vista la quantità ed estensione dei danni, è quanto meno incerto, allo stato, l'utilizzo da parte del medesimo delle cinture di sicurezza;

ritenuto che, in ogni caso, l' ASSICURAZIONE , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, risponderebbe entro un ben preciso limite di massimale, inferiore ad euro ottocentomila;

considerato che l'art.283 decr.lgs.209/2005 (Cod. Assic. Private) dispone che nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose ;

preso atto che CAIO dichiarava ai carabinieri che indagavano, che era stato informato che l'autovettura era stata rubata, mentre si trovava già a bordo della potente autovettura - in marcia e poco prima della perdita di controllo della stessa da parte del conducente poi dileguatosi- nella quale aveva richiesto un passaggio all'uscita della discoteca, all'altro passeggero che conosceva di vista; e che sia il guidatore sia il suo conoscente erano di nazionalità diversa dalla sua tanto che ci parlava in italiano (l'attore è rumeno, dei due altri occupanti quantomeno uno, il deceduto, era, come è risultato dalla indagini di PG, sicuramente albanese; mentre l'altro è rimasto ignoto perché si dava alla fuga dopo aver causato il sinistro);

ritenuto che per come è formulata la norma l'onere di provare la non consapevolezza è senza alcun dubbio a carico di chi richiede il risarcimento;

considerato che, all'esito delle dichiarazioni dell'attore, si apre un ambito di ampia meditazione e riflessione (CAIO non era tenuto a dichiarare quanto invece riferiva ai carabinieri; la conoscenza da parte di un trasportato della circolazione dell'autovettura a seguito di furto, che sia intervenuta prima dell'imbarco potrebbe avere valenza - e quindi valutazione- diversa da quella avvenuta in alto momento temporale, etc.);

ritenuto che, in linea di principio, qualsiasi prova, in questa materia, può essere attinta anche a mezzo di presunzioni purché abbiano le caratteristiche di legge;

P R O P O N E

il pagamento a favore di CAIO ed a carico dell' ASSICURAZIONE , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, della somma di €.180.000,00 oltre ad €.3.000,00 per compensi, oltre al pagamento per intero delle spese della consulenza tecnica di ufficio.

Il Giudice

La proposta non è stata accettata dall' ASSICURAZIONE e su questo punto di ritornerà in prosieguo *infra*.

Il giudice non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

La già espletata minuziosa istruttoria documentale e orale, comprensiva di accurate e complete indagini espletate dai carabinieri nell'immediato e proseguite nelle settimane successive all'evento, ha infatti consentito di appurare la sostanziale sincerità dell'attore (se si eccettua l'affermazione relativa all'aver indossato la cintura di sicurezza alla quale il giudice non crede sia perché si tratta di un utilizzo praticamente desueto nel nostro paese quanto ai sedili posteriori e sia per l'entità del danno. Da tale omissione non si reputa di trarre alcuna conseguenza vale a dire alcuna colpa concorrente a carico di CAIO posto che le fotografie dell'automobile dopo l'incidente scattate dai CC mostrano una poltiglia di lamiere, letteralmente schiacciate, alla quale nulla avrebbero potuto opporre le cinture di sicurezza).

CAIO , nell'immediatezza dell'evento, dichiarava ai carabinieri che lo interrogavano in ospedale che aveva saputo che l'auto era rubata mentre si trovava a bordo della stessa e poco prima dell'incidente.

Spiegava al giudice ulteriormente come e perché l'aveva saputo, vedi *supra*.

Il giudice ritiene la sincerità dello sfortunato giovane, che è risultato persona per bene, dedita al lavoro e attaccato agli affetti familiari (tornava prima dalla discoteca perché a casa vi era la madre, venuta dal paese, a trovarlo qui in Italia, come è stato confermato dalla medesima e dai suoi compagni di svago - operai edili come l'attore presso la ditta Costruzioni spa - dalla quale peraltro in data 10.11.2009 l'attore veniva licenziato per superamento del periodo di comporta di malattia previsto dal CCNL- e suoi usuali compagni di lavoro di quella disgraziata notte).

I carabinieri hanno altresì accertato, interrogando vari conoscenti e la fidanzata del passeggero morto, tutti albanesi, che nessuno di loro conosceva neanche di vista - veniva mostrata la foto dell'attore – CAIO (così in particolare MEVIO , cugino di , il passeggero deceduto).

Si deve pertanto ragionevolmente ritenere che CAIO fosse estraneo al furto dell'autovettura BMW ed alla conoscenza della sua provenienza furtiva; ciò fino al momento in cui, a bordo dell'auto, ne veniva casualmente a conoscenza.

Può ritenersi che tale sopravvenuta conoscenza sia impeditiva, visto il disposto della richiamata legge, al dispiegarsi alla funzione risarcitoria del Fondo di Garanzia ?

All'evidenza la risposta deve essere negativa.

La ratio della norma è che se un soggetto, sia o meno l'autore del furto o della ricettazione, si pone volontariamente in una situazione di fatto di disvalore, qual'è quella di viaggiare a bordo di un'auto rubata, al di là della rilevanza penale, ne deve accettare le conseguenze, per quanto riguarda l'operatività del FGVS.

Nel senso che la solidarietà della collettività, che sta alla base della norma, fondata sulla messa a disposizione di denaro della società civile, non ha ragione sufficiente per dispiegarsi.

La situazione nel caso in esame è diversa.

CAIO , quando ha accettato il passaggio dal conoscente occasionale albanese (deceduto), non sapeva della provenienza furtiva dell'auto sulla quale si trovava come passeggero.

Quando lo ha casualmente saputo, mentre era a bordo e l'auto viaggiava, era troppo tardi per assumere ragionevoli ed esigibili condotte contrarie.

Cosa poteva fare ? *Fermate l'auto debbo scendere immediatamente !*

E si sarebbero fermati abbandonandolo in piena notte lontano da casa o piuttosto l'avrebbero deriso?

Il giudice ritiene che CAIO si sia comportato come qualsiasi persona normale al suo posto, fra stupore e incertezza sul da farsi.

In ogni caso, non aveva molto tempo per pensare, perché subito la sbandata, la perdita di controllo della potente BMW ed il fragore dell'impatto ponevano fine ad ogni incertezza ed alla sua giovane sanità di qualche attimo prima..

Ne consegue che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione della normativa risarcitoria a suo favore da parte del FGVS.

-2-

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, art.139 prevede che *il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentoseventaquattro virgola settantotto; a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.*

Come detto, la legge prevede che *l'ammontare del danno biologico (temporaneo e permanente) "liquidato ai fini può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"*.

Ne consegue che per quanto riguarda il danno biologico permanente da 1 a 9 punti ed il danno biologico temporaneo vanno applicate, *de plano*, le norme suindicate e le relative tabelle applicative (derivanti dai decreti ministeriali di periodico aggiornamento).

Per quanto invece concerne:

1. il danno biologico (temporaneo e permanente) relativo ad aree diverse da quella dei danni *derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti* ed
2. il danno biologico permanente *derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti* per il quale i postumi delle lesioni sono superiori al nove per cento, il sistema seguito per la valutazione del danno biologico *può muovere* (il corsivo sta a significare che non si tratta di un'applicazione standardizzata ed automatica) dal valore di punto che rappresenta il criterio più ampiamente diffuso nell'ambito dei tribunali.

Invero l'applicazione delle tabelle di punto ha il vantaggio di attenuare la possibilità di trattamenti diversi per situazioni analoghe (come pure quello di consentire alle parti di addivenire più agevolmente a soluzioni transattive extragiudiziali).

Tutto ciò però non può assolutamente offuscare la doverosità da parte del giudice (correlativa alla legittima aspettativa della parte) che sia valutata specificamente la situazione sottopostagli valendo in tale contesto le tabelle quale utile parametro di base.

Il giudice, nel caso in esame, ritiene applicabili alla fattispecie, che attiene a fattispecie sub 2 che precede, le tabelle elaborate dal tribunale di Milano, sia per la inabilità temporanea che per quella permanente.

E' opportuno ricordare sinteticamente quali siano le basi scientifiche e giuridiche che sono a fondamento delle tabelle milanesi ³.

Nella sostanza ed in sintesi il tribunale di Milano, partendo da un minimo personalizzabile in base alle concrete circostanze fino ad un massimo in relazione a ciascun grado di invalidità, mira ad attribuire ANCHE con il risarcimento base, quello cioè nel minimo, del danno biologico tabellare, delle somme compensative per il danno morale e quello esistenziale.

A differenza delle tabelle romane che non contengono tale ristoro per la voce minima di base (contenuto invece nel *range* minimo-massimo delle tabelle stesse).

Il giudice, ritiene di applicare le tabelle milanesi, confermando la propria giurisprudenza presso la sezione distaccata di Ostia, e ciò anche in considerazione della rinnovata indicazione in

³ **Osservatorio per la giustizia civile di Milano - Nuove tabelle "2009" per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale**

Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008 individuavano valori "standard" di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato, prevedendo poi la liquidazione del c.d. "danno morale" in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori "standard", in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.

*Si propone quindi la **liquidazione congiunta**: del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:*

c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

a una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzati" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva); a una percentuale di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi -onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:

- . sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),*
- . sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.*

tale senso da parte della Corte di Cassazione nonché della Corte di Appello di Roma (da ultimo Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.03.2014 n° 5243, Corte di Appello di Roma 25.3.2014 n.36).

Esaminata e condivisa la relazione peritale d'ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, ed in assenza di specifiche e valide contestazioni va evidenziato che l'attore ha subito a seguito dell'evento i seguenti danni:

1. invalidità permanente 90 %
2. invalidità temporanea 100% di mesi dieci
3. spese

L'ammontare del risarcimento viene pertanto così determinato:

- . invalidità permanente: €. 1.000.000,00
- . invalidità temporanea: €. 29.000,00
- . spese documentate e riconosciute: €.1.198,00

A tali somme vanno aggiunti gli interessi legali.

Le somme riconosciute infatti sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).

Inoltre è giusto riconosciuto un ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte del danneggiato dell'equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Ed invero deve si a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d'uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali.

In definitiva all'attore spetterebbe complessivamente la somma di €.1.030.198,00 al netto degli interessi da calcolare secondo quanto previsto dalla sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla devalutazione alla data del fatto dannoso degli importi che erano stati rivalutati alla data della sentenza; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione, oltre interessi legali fino al saldo.

In realtà il FGVS risponde fino all'importo di legge di €.774.685,63 al cui pagamento va condannato (oltre interessi dalla sentenza al saldo).

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 22.7.2012 n.140) seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del difensore antistatario, come in dispositivo.

La sentenza è per legge esecutiva.

-3-

La proposta del giudice invitava le parti ad un accordo su una base di ben minore importo a carico del FGVS rispetto a quanto statuito con la presente sentenza.

Ciò in quanto la proposta ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. viene attuata in una cornice, predecisionale ed allo stato degli atti, nella quale entrano in gioco parametri ed elementi, anche equitativi, diversi da quelli, unici, presi in considerazione con la sentenza.

In particolare con la proposta il giudice fa emergere i punti realmente di interesse delle parti, i nodi e le questioni centrali del conflitto sui quali occorre ragionare e richiama davanti alle parti stesse i rischi e l'alea connessi non solo ai tempi assai lunghi per la definizione della causa ed al perdurare del giudizio, nei suoi potenziali sviluppi in ogni ordine e grado, anche esecutivo, ma anche alla sorte stessa delle aspettative sottese alle richieste delle parti.

Quale deve essere la condotta delle parti una volta che il giudice abbia emesso il provvedimento di cui all'art.185 bis c.p.c. ?

Si può senza difficoltà escludere che abbiano un obbligo di aderirvi.

Questo perché si tratta, appunto, di una proposta e non di un ordine.

Ma è lecito affermare che le parti possano del tutto disinteressarsi a tale provvedimento ed al suo contenuto ?

Che possano lecitamente non prenderlo in nessuna considerazione ?

La risposta è assolutamente negativa.

La proposta del giudice si inserisce in un lungo percorso in cui governo e parlamento hanno sempre più compreso e rafforzato l'armamentario processuale volto a evitare che ogni situazione contenziosa debba sfociare in una causa e all'interno di essa, in una sentenza.

Perché si è capito che tale enorme ridondanza del contenzioso giudiziario non è gestibile e provoca enormi ritardi e disfunzioni nel sistema della giustizia civile, non emendabili né all'attuale con i mezzi ed il personale a disposizione e neppure con quelli che si possono ragionevolmente immaginarsi disponibili nel medio e nel lungo periodo.

Mediazione, accertamento tecnico preventivo in funzione di conciliazione ex art 696 bis, proposta del giudice ex art.185 bis, ma anche filtri, maggiori costi per le cause, nuova disciplina delle spese in giudizio (art.91 comma I° e 92 co.II°) e della responsabilità per domande che non dovevano essere proposte o impensabili resistenze (arg. ex art.96 III°), sono tutti emblematici segnali di tale cambiamento di mentalità, cultura ed approccio al PROBLEMA GIUSTIZIA CIVILE ed alle riforme necessarie per farla funzionare davvero.

In tale contesto, il giudice deve valutare la condotta delle parti in merito alla proposta al fine di accertare se abbiano assunto un comportamento serio, consapevole e responsabile (che non vuol dire affatto inevitabile accettazione della proposta).

In altre parole se il rifiuto dell'accettazione sia e quanto giustificato da circostanze che devono essere esposte a verbale come espressamente previsto dal giudice nella ordinanza che contiene la proposta come *supra* riportata.

A fronte di tale proposta, ampiamente motivata e sicuramente ragionevole, viste tutte le circostanze, l'impresa designata dal FGVS, ha mantenuto una posizione anodina, agnostica, deresponsabilizzata.

Pur avendo avuto a disposizione ben quattro mesi (oltre al tempo successivo fino alla data odierna) non ha preso alcun contatto con l'attore (cfr. dichiarazioni dell'avvocato dell'attore a verbale del 17.3.2014) limitandosi a quella udienza a verbalizzare (senza fornire alcuna prova al riguardo) una circostanza mai riferita prima, vale a dire *che non era stato possibile formulare alcuna proposta in quanto vi erano altri danneggiati (gli eredi di , il passeggero deceduto) i quali avevano intentato una causa definita con sentenza di improcedibilità e non avevano ancora riproposto la domanda di risarcimento e che inoltre non era ancora pervenuto il parere da parte della Consap.*

Va considerato che la norma di cui all'art. 291 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 07/09/2005, n. 209) disciplina le condotte da tenersi in questi casi da parte del Fondo⁴.

Il quale, nella fattispecie, ha evitato di assumersi qualsiasi responsabilità in ordine ad un accordo che prendesse in considerazione, anche come punto di partenza per una discussione, la proposta del giudice, preferendo attendere la sentenza del giudice.

Sentenza che non può che applicare la legge nella sua interezza, non essendovi in questa sede spazi per un giudizio di equità, neppure parziale.

Va considerato che , il passeggero deceduto, era il sodale e compagno albanese del conducente dell'auto rubata, albanese anche lui, nei confronti del quale la consapevolezza di trovarsi su un'auto di provenienza illecita poteva essere delibata dal FGVS con ben altra prospettiva: tutto ciò al fine di amministrare nel modo più oculato denaro proveniente dalla collettività.

La disposizione di cui all'art.185 bis è nata nell'ambito di un estremo tentativo del legislatore di contrastare la ormai inaccettabile (anche in termini sociali, economici ed internazionali) equazione *una lite= una sentenza*, che contribuisce a condannare il paese ad essere relegato fra gli ultimi nella graduatoria della funzionalità della giustizia civile a causa dell'eccesso di contenzioso scaricato per intero sulla giurisdizione.

Non è pertanto accettabile, alla luce di tale chiaro orientamento, oramai codificato per legge, tenere in nessun caso lo sforzo del magistrato in tale direzione.

Non è stato attivato alcun contatto, neppure esplorativo e quindi non impegnativo, con l'attore al fine di valutare i termini di un possibile accordo sulla proposta del giudice.

Proposta che avrebbe irrorato e garantito la serietà e genuinità dell'accordo, ponendo il Fondo ben al riparo da sospetti di disinvolute elargizioni di denaro pubblico.

In definitiva va affermato che a fronte di una proposta del giudice ai sensi dell'art.185 bis le parti hanno l'obbligo di assumere in ordine al suo contenuto una posizione seria e responsabile, potendo per contro integrare, il disinteresse e la pervicace volontà di proseguire la lite, condotte valutabili ai sensi degli artt.91, 92 e 96 co. III° nonché 116 c.p.c. .

Vi è poi un altro motivo per ritenere censurabile la condotta del Fondo.

Si è accennato alla norma dell'art.291 cod. assicurazioni⁵

⁴ E' solo per semplicità espositiva che ci si riferisce *tout court* al FGVS (non parte in causa) in luogo dell' esatto riferimento *all'Impresa designata* dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada

⁵ *Articolo 291*

Pluralità di danneggiati e supero del massimale

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono

Poiché la convenuta assicurazione sapeva dell'esistenza di altri potenziali danneggiati dal sinistro (ciò è stato reso noto proprio dall'assicurazione, come detto *supra*) avrebbe potuto, invece di limitarsi a rifiutare anodinamente la proposta, favorire, con la diligenza esigibile e propria della sua qualifica, che il giudizio procedesse con la presenza di tutti gli interessati.

Richiedendo al giudice di integrare il contraddittorio.

In questo modo soltanto evitando che, rifiutata la proposta, il giudice potesse emettere una sentenza che "*consumasse*" l'intero massimale solo a favore di alcuni danneggiati.

Infatti il litisconsorzio necessario, previsto dalla norma, non si è attivato proprio perché l'assicurazione non lo ha richiesto; ed il giudice deve decidere allo stato degli atti ⁶

Con il rischio, in un successivo diverso giudizio intentato dagli altri danneggiati, che l'assicurazione non possa ivi validamente eccepire che il massimale è stato utilizzato per intero, atteso il pregresso deficit di diligenza, non avendo fatto quanto in suo potere e dovere al fine di consentire che nell'ambito di un'unica causa il giudice potesse, ricorrendone i presupposti, o con lo strumento dell'art.185 bis o con la sentenza, regolare in modo appropriato ed equo, l'assegnazione del massimale, ove incapiante per tutti.

Condotta quindi del tutto illogica, superficiale e priva di qualsiasi ragionevolezza.

-4-

Sussistono pertanto valide ragioni per l'applicazione dell'art. 96 co.III° c.p.c. .

Prevede l'art. 96 che:

se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

E per quel che qui interessa:

proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.

2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

⁶ Secondo Cassazione civile, sez. III, 26/01/2009, n. 1862 *il litisconsorzio necessario sussiste solo se l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio..*

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:

- . in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un *somma di denaro* ;
- . non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
- . l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
- . a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
- . infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Come rivela in modo inequivoco la locuzione *in ogni caso* la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l'unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).

Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata, come in questo caso, da imprudenza e mancata applicazione della diligenza minima che è legittimo attendersi in relazione alle circostanze del caso (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i parametri della prevedibilità ed evitabilità di un non positivo giudizio sulla condotta processuale della parte soccombente)

Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno.

O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell'articolo in commento.

Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il *quantum* della somma da porle a carico.

Quanto all'elemento soggettivo, ritiene il giudice che non sia richiesto né il *dolo* (mala fede) né la *colpa grave*, poiché tali situazioni sono previste per fattispecie diversa (il primo comma

dell'art.96 c.p.c.) ma che tuttavia un qualche stato soggettivo censurabile, dolo, colpa (di qualsivoglia intensità) o imprudenza debba comunque sussistere.

L'ammontare della somma deve essere rapportato :

1. allo *stato soggettivo* del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta censurabile ex art. 96 co.III° è più grave della colpa, e vi sono varie gradazioni di dolo e di colpa;
2. alla *qualifica* ed alle *caratteristiche* del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggior o minore capacità anche in termini organizzativi, di struttura, di preparazione, di pervenire a decisioni consapevoli in termini di azione o di resistenza (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore della condotta);
3. alla *rilevanza* delle conseguenze dell'azione o della resistenza. Quanto ciò abbia inciso sulla parte vittoriosa sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, per lo stress, l'agitazione, la preoccupazione, per gli effetti diretti ed indiretti, che secondo *id quod plerumque accidit* invadono chi lo patisce;
4. alla *forza ed al potere economico* del responsabile, che secondo le circostanze può risultare avere abusato con la sua azione o la sua resistenza, del giudizio e del modo di gestirlo;
5. alla *condotta processuale* in corso di causa laddove anche in presenza di possibili segnali avvertitori dell'errore, non abbia manifestato alcuna respiscenza perseverando con argomenti, istanze, dinieghi errati, fuorvianti e/ o non pertinenti alla fattispecie;
6. alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, costituisca un *efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile*.

Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo (o sottomultiplo) della somma liquidata per i compensi.

Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto *supra* esposto circa la censurabile condotta dell'assicurazione in relazione all'assenza di un ragionevole motivo per il rifiuto della proposta del giudice, si ritiene equo ed appropriato condannare la ASSICURAZIONE al pagamento di una somma pari a tre volte i compensi di causa liquidati a suo carico.

-5-

Sussistono altresì sicuramente sufficienti elementi di giudizio per la trasmissione degli atti di causa, ed in primo luogo copia della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti per quanto di competenza in ordine alla sussistenza, una volta definitiva questa sentenza, a carico dei soggetti responsabili, di un possibile danno erariale costituito dalla differenza fra l'importo per cui è condanna e quello che si sarebbe ragionevolmente potuto concordare.

A tale fin si provvede con separata ordinanza.

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del difensore antistatario, avv. come in dispositivo.

P . Q . M .

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- . **CONDANNA** la spa ASSICURAZIONE quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni che liquida in favore di CAIO nella complessiva somma di **€.774.685,63=** oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- . **CONDANNA** spa ASSICURAZIONE quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada delle spese di causa che liquida in favore dell'avvocato antistatario dell'attore in complessivi €.9.000,00 per compensi oltre €. 300,00 per spese, oltre IVA, CAP e spese generali; spese di consulenza tecnica di ufficio a carico del convenuto;
- . **CONDANNA** la spa ASSICURAZIONE quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento ai sensi dell'art. 96 co.III° della somma di **€.27.000,00** in favore dell'attore;
- . **SENTENZA** esecutiva;
- . **PROVVEDE** con separata ordinanza per quanto di ragione.

Roma li 29.5.2014

Il Giudice - dott.cons. Massimo Moriconi

TRIBUNALE di ROMA
Sezione XIII
ORDINANZA

letta la sentenza emessa in data 29.5.2014;

P . Q . M .

DISPONE a cura della cancelleria trasmettersi la presente copia della sentenza alla Procuratore Generale della Repubblica della Corte dei Conti di Roma per quanto di competenza.

Il Giudice - dott. cons. Massimo Moriconi